



Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.799942 / 322.123/2018/00045

Istruzione

- A**
- Rappresentanze svizzere all'estero
 - Autorità di migrazione dei Cantoni e del Principato del Liechtenstein nonché delle Città di Berna, Bienne e Thun
 - Organi di controllo alla frontiera

Luogo, data Berna-Wabern, 6 settembre 2018 (Stato **23 settembre 2021**)

N. 322.123/2018/00045

Visto umanitario conformemente all'articolo 4 capoverso 2 OEV

Gentili Signore e Signori,

dopo le revisioni del 25 febbraio 2014, del 2 febbraio 2015, del 30 agosto 2016, del 15 settembre 2018 e del **7 dicembre 2020**, le istruzioni sui visti umanitari sono nuovamente adeguate con effetto al **23 settembre 2021**.

Il campo d'applicazione, i criteri di valutazione materiali e le competenze rimangono invariati. Cambiano invece le tipologie dei visti rilasciati e la procedura in caso di rifiuto (cfr. art. 4 cpv. 2 e art. 21 cpv. 1 dell'ordinanza del 15 agosto 2018 concernente l'entrata e il rilascio del visto [OEV]; RS 142.204). Essendo previsto un soggiorno di lunga durata, d'ora in poi occorre rilasciare un visto di categoria D (cfr. n. 8). In combinato disposto con l'articolo 68 capoverso 2 OEV, per la notifica del rifiuto del visto conformemente all'articolo 4 capoverso 2 OEV occorre servirsi del formulario di rifiuto creato ad hoc (cfr. Allegato 1).

Entro il 7 dicembre 2020, l'istruzione **sarà** adattata con dettagli più precisi sul processo decisionale, sulla consulenza informale in merito alle opportunità nonché sulla validità dell'autorizzazione d'entrata.

Il presente adeguamento del 23 settembre 2021 riguarda le aggiunte in relazione alla crisi in Afghanistan.

D'intesa con il DFAE, emaniamo le seguenti

ISTRUZIONI

1. Campo d'applicazione

Contestualmente alla revisione urgente della legge sull'asilo del 28 settembre 2012¹ è stato deciso di non più ammettere il deposito di domande di visto presso le ambasciate svizzere all'estero. Non si può tuttavia escludere che delle persone si presentino presso una rappresentanza svizzera all'estero per depositarvi una domanda d'entrata in Svizzera al fine di ottenere protezione da persecuzioni ai sensi del diritto in materia d'asilo. Queste domande di visto rientrano nel campo d'applicazione della presente istruzione. Si tratta di casi eccezionali. Di norma sono applicabili le condizioni ordinarie per il rilascio dei visti e l'autorizzazione dell'entrata.

La presente istruzione non si applica alle persone che entrano in Svizzera nell'ambito dell'asilo accordato alla famiglia.

2. Consulenza informale sulle opportunità

Nell'ambito di un breve colloquio di consulenza presso la rappresentanza svizzera all'estero o **- se ci si aspetta una partenza immediata dall'area di pericolo -** di un chiarimento preliminare scritto con la rappresentanza svizzera all'estero o con la SEM (divisione Ammissione Dimora) ai sensi di una consulenza informale sulle opportunità, svolto prima del deposito di una domanda, i richiedenti sono informati delle opportunità di successo di un'eventuale richiesta formale del visto. In questo contesto sono parimenti informati della possibilità di sollecitare un visto per motivi umanitari conformemente all'articolo 4 capoverso 2 OEV, anche laddove la rappresentanza all'estero o la SEM consideri che una tale richiesta abbia prospettive di successo minime. La consulenza informale sulle opportunità ha per unico scopo di fornire una valutazione provvisoria e non sostituisce in nessun caso una richiesta formale del visto.

3. Deposito della domanda

In deroga al numero 2.2.1 delle [Istruzioni Visti nazionali della SEM](#), la domanda di visto può essere depositata presso una rappresentanza non competente per il luogo di domicilio del richiedente. Quest'ultimo utilizzerà il modulo di domanda per un visto di lunga durata (visto D); al numero 21 contrassegnerà la rubrica «Altro» aggiungendo la menzione «Visto umanitario».

4. Condizioni per il rilascio di un visto umanitario conformemente all'articolo 4 capoverso 2 OEV

È possibile rilasciare un visto conformemente all'articolo 4 capoverso 2 OEV se in un caso concreto si può ritenere che la vita o l'integrità fisica di una persona è direttamente, seriamente e concretamente minacciata nel Paese d'origine o di provenienza. L'interessato deve trovarsi in una situazione di particolare emergenza che renda indispensabile l'intervento delle autorità²; di qui la necessità di concederle un visto d'entrata in Svizzera. Ciò può essere il caso per esempio in situazioni di conflitto armato particolarmente grave o per sfuggire a una minaccia personale reale e imminente. È imperativo esaminare attentamente le specificità della richiesta di visto. Se l'interessato si trova già in uno Stato terzo, di norma si può considerare che non è più minacciato. La richiesta di visto dev'essere esaminata alla luce della minaccia attuale, della situazione personale del richiedente nonché della situazione nello Stato di origine o di prove-

¹ RU 2012 5359.

² L'intervento delle autorità non è indispensabile laddove, nel quadro dell'esame della minaccia, si constata che la persona ha commesso azioni riprovevoli o minaccia la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

nienza. Possono essere considerati anche altri fattori, come l'esistenza di legami con la Svizzera e le prospettive d'integrazione nel nostro Paese oppure l'impossibilità di sollecitare protezione in un altro Stato.

5. Esame della rappresentanza

5.1 Disposizioni destinate a tutte le rappresentanze

La rappresentanza all'estero esamina se sono soddisfatte le condizioni d'entrata ai sensi del numero 4. La rappresentanza non procede ad accertamenti approfonditi ma si limita a un primo apprezzamento del caso. Non svolge un'audizione sui motivi d'asilo. Il richiedente è tenuto a collaborare all'accertamento dei fatti.

Se la rappresentanza considera che sono soddisfatte le condizioni per il rilascio di un visto conformemente all'articolo 4 capoverso 2 OEV o se nutre dubbi al proposito, registra in ORBIS i dati relativi alla richiesta (compresa la fotografia e le impronte digitali) e assegna la richiesta di visto alla SEM (n. 6). La rappresentanza aggiunge un breve parere riguardante le condizioni d'entrata sotto forma di nota in ORBIS e inoltra gli atti alla SEM (come allegati a ORBIS o per corriere diplomatico).

Prima di assegnare la richiesta alla SEM, la rappresentanza all'estero si assicura che siano stati svolti gli accertamenti rilevanti per il caso concreto secondo il processo definito nell'allegato 3 e che le informazioni rilevate siano state valutate di conseguenza, sempreché sia possibile farlo sul posto. Sono fatte salve le disposizioni dell'art. 38 OEV sulla competenza del DFAE nella procedura del visto.

Se la rappresentanza considera che non sono soddisfatte le condizioni per il rilascio di un visto conformemente all'articolo 4 capoverso 2 OEV, registra in ORBIS i dati relativi alla richiesta (compresa la fotografia e le impronte digitali) e rifiuta la domanda servendosi del formulario ad hoc, senza consultare la SEM (cfr. n. 9 e allegato 1).

Per la procedura di registrazione dei dati biometrici e per l'espletamento della verifica in AFIS (OR-AF) rimandiamo al numero 2.4 delle [Istruzioni Visti nazionali della SEM](#).

5.2 Disposizioni destinate alle sole rappresentanze ad Amman, Beirut, Cairo e Istanbul³

Oltre ai controlli di sicurezza usuali e prima di inoltrare la domanda di visto alla SEM, queste rappresentanze svolgono il controllo complementare conformemente all'allegato 2a.

5.3 Disposizioni destinate alle sole rappresentanze ad Islamabad, Istanbul, Doha, Teheran e Nur-Sultan⁴

Oltre ai controlli di sicurezza usuali e prima di inoltrare la domanda di visto alla SEM, queste rappresentanze svolgono il controllo complementare conformemente all'allegato 2b.

6. Esame della SEM

La divisione Ammissione Dimora esamina, se necessario in collaborazione con l'ambito direzionale Asilo, se i motivi invocati dal richiedente sono motivi umanitari ai sensi del numero 4. Se ritiene che siano dati siffatti motivi, rilascia il visto (senza ordine di stampa) in ORBIS e lo assegna alla competente rappresentanza all'estero, la quale lo stampa (n. 8). In caso contrario

³ In particolare trattandosi di cittadini siriani o iracheni che dal 2011 a oggi hanno soggiornato nella regione del conflitto siriano.

⁴ In particolare trattandosi di cittadini afgani che dal 2014 a oggi hanno soggiornato in Afghanistan.

la SEM redige una nota in ORBIS indicante il rifiuto e i motivi dello stesso, come da formulario, dopodiché assegna nuovamente la richiesta alla rappresentanza competente, che rifiuta il visto (n. 9). Nel caso concreto specifico la SEM procede conformemente al processo definito nell'allegato 3.

7. Emolumento

Si rinuncia a prelevare un emolumento per il trattamento di una domanda di visto per motivi umanitari conformemente all'art. 4 cpv. 2 OEV.

Se la domanda è manifestamente infondata o se si tratta di una domanda multipla senza invocazione di fatti nuovi, prima di trattare la richiesta occorre invece incassare l'emolumento.

8. Rilascio del visto

Dopo che la SEM ha rilasciato il visto in ORBIS, il visto è erogato secondo le modalità seguenti:

- visto nazionale D;
- durata di validità: 90 giorni a contare dalla data del viaggio prevista;
- numero di entrate: 1;
- durata del soggiorno: ORBIS immette automaticamente «XXX»;
- scopo del viaggio: «Visto conformemente all'art. 4 cpv. 2 OEV» (da selezionare nel menu a discesa corrispondente in ORBIS).

Il visto viene stampato entro tre mesi del rilascio da parte della SEM. Durante questo lasso di tempo la rappresentanza all'estero può dare per acquisito che sono soddisfatte le condizioni per il rilascio di un visto umanitario. Nel dubbio o al termine del periodo di tre mesi, la rappresentanza all'estero si mette in contatto con la SEM (divisione Ammissione Dimora).

9. Rifiuto del visto

Se considera che non sono soddisfatte le condizioni per il rilascio di un visto conformemente al numero 4 o su richiesta della SEM (n. 6), la rappresentanza all'estero rifiuta il visto.

Il rifiuto è indicato inserendo sul formulario per il rifiuto del visto (allegato 1) un segno di spunta nella casellina corrispondente al motivo del rifiuto (all'occorrenza possono essere contrassegnati più motivi di rifiuto). Il formulario compilato è consegnato personalmente o per posta al richiedente o a una persona da esso designata.

In ORBIS la domanda è rifiutata selezionando, alla rubrica «Ritiro», il motivo di rifiuto «Rifiuto - Visto umanitario conformemente all'art. 4 cpv. 2 OEV». Il motivo va indicato in una nota in cui viene menzionata la cifra corrispondente (o le cifre corrispondenti in caso di più motivi di rifiuto).

In caso di non entrata nel merito o di stralcio di una domanda occorre selezionare il motivo di rifiuto in ORBIS e giustificarlo brevemente in una nota.

10. Rimedi giuridici

In caso di rifiuto del visto sono applicabili i rimedi giuridici ordinari (opposizione alla SEM, ricorso al Tribunale amministrativo federale). Se è fatta opposizione al rifiuto del visto, la domanda è riesaminata accuratamente e circostanziatamente dalla divisione Ammissione Dimora in collaborazione con il servizio specializzato per il Paese in questione dell'ambito direzionale Asilo.

In caso di opposizione, la decisione iniziale della SEM è cancellata e rivalutata in ORBIS.

11. Entrata in vigore

La presente istruzione entra in vigore il **23 settembre 2021** e sostituisce l'istruzione del **7 dicembre 2020**.

Distinti saluti
Segreteria di Stato della migrazione SEM



Cornelia Lüthy
Vicedirettrice

- Allegato 1: Formulario di rifiuto
- Allegato 2a (interno; destinato alle sole rappresentanze ad Amman, Beirut, Cairo e Istanbul): Controllo di sicurezza nel quadro delle domande di visto nel contesto del conflitto siriano
- Allegato 2b: (interno; destinato alle sole rappresentanze ad Islamabad, Istanbul, Doha, Teheran e Nur-Sultan): Controllo di sicurezza nel quadro delle domande di visto nel contesto della crisi in Afghanistan
- Allegato 3 (interno): processo di trattamento

Copia a

- destinatari delle istruzioni Visti
- destinatari delle istruzioni Frontiera
- destinatari delle istruzioni Asilo
- Tribunale amministrativo federale